

OGGETTO: Norme regolamentari per l'Amministrazione separata del terreno gravato del diritto di uso civico delle frazioni di Migliarino, Bufalina e località Malaventre che ne regolino le funzioni, il profitto ed il modo per perseguirlo.

IL COMITATO

Premesso:

che su istanza in data 27 dicembre 1967 di alcuni consiglieri comunali vennero, per la prima volta, convocati con decreto prefettizio n. 1423/3, div. 3°, del 19 luglio 1968 i comizi elettorali che si svolsero il 6 ottobre 1968, per la elezione del Comitato per l'Amministrazione separata degli usi civici delle frazioni di Migliarino, Bufalina e dell'abitato di Malaventre, che ricade entro l'ambito dell'attuale frazione di Migliarino, stabilito, con detto decreto, in cinque membri;

Che esso s'è insediato ed ha eletto nel proprio seno Presidente, come risulta dai verbali n.ri 1 e 2 del 15 ottobre 1968;

Che per poter svolgere la propria attività, sancita dall'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n° 278, è necessario che adotti le norme regolamentari che ne regolino le sue funzioni;

Vista la legge 16 giugno 1927, n° 1766, ed il relativo regolamento, approvato con R.D.26 febbraio 1928, n°332; con l'applicazione delle disposizioni della legge comunale e provinciale.

Con n° 4 voti favorevoli e nessuno contrario su n°4 membri presenti e votanti dei cinque stabiliti per l'Amministrazione;

DELIBERA

di approvare le seguenti norme regolamentari, composte di n° 23 articoli, per l'Amministrazione separata del terreno gravato di uso civico delle frazioni di Migliarino e Bufalina e località Malaventre, che ricade nell'ambito dell'attuale frazione di Migliarino.

SCOPO DEL COMITATO

Art. 1 – Il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico ha come scopo di amministrare, a norma della legge comunale e provinciale, il terreno pervenuto all'ex frazione di Malaventre, che attualmente comprende le frazioni di Migliarino Bufalina e l'abitato di Malaventre, con atto di transazione 24 luglio 1943, omologato dal Commissariato degli usi civici con decreto 28 luglio 1943 ed approvata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste il 18 agosto 1943, registrato alla Corte dei Conti il 31 dello stesso mese reg. n° 15 fog. n° 11 e registrato a Roma il 20 ottobre 1943, Vol. 581, n° 1914 – atti giudiziari, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. (art. 26 ultimo comma R.D. 16 giugno 1927 n° 1255).

COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Art. 2 – Il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale è composto di cinque membri e dura in carica quattro anni.

Esso viene eletto, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini, residenti nel territorio delle frazioni di Migliarino e Bufalina e dell'abitato di Malaventre ed iscritti nelle liste elettorali comunali, secondo le norme procedurali stabiliti dal Prefetto nel decreto di convocazione dei comizi per le elezioni del Comitato stesso in virtù dell'art. 2 della legge 17 aprile 1957, n° 278, tenendo presente, in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei consigli comunali, nei Comuni sino a 5.000 abitanti (votazione col sistema maggioritario).

SEDE DEL COMITATO

Art. 3 – Il Comitato avrà la sua sede nella frazione di Migliarino

NOMINA DEL PRESIDENTE

Art. 4 – Il Presidente del Comitato viene eletto tra i membri di esso ed a scrutinio segreto.

L'elezione si effettua a maggioranza relativa, in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Essa avrà luogo nella convocazione che farà il Sindaco entro trenta giorni dalla proclamazione dei membri eletti a seguito di consultazione elettorale.

In caso di decadenza, di dimissioni o di morte del Presidente il membro anziano dovrà convocare il Comitato entro dieci giorni per procedere alla rielezione del nuovo Presidente che dura in carica quanto sarebbe rimasto in carica il suo predecessore.

MEMBRO ANZIANO

Art. 5 – Il membro anziano del Comitato è colui che ha riportato il maggior numero di voti nella consultazione elettorale.

Egli sostituirà il Presidente in caso di assenza od impedimento.

ATTRIBUZIONE DEL COMITATO

Art. 6 – Spetta al Comitato provvedere:

- 1)- alla nomina del Presidente;
- 2)- all'oculata amministrazione del terreno a profitto dei frazionisti;
- 3)- alla contrattazione di mutui a miglioramenti agrari;
- 4)- all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- 5)- alla proposta di mutare destinazione al terreno o di alienarlo;
- 6)- alla determinazione della spesa da gravare sul terreno;
- 7)- alla nomina del segretario del Comitato, qualora questi non si vorrà avvalere di un proprio membro, che non sia quello anziano, a svolgere le funzioni;
- 8)- alla determinazione del compenso per il segretario, del fitto del locale a sede del Comitato, dell'eventuale gettone di presenza per i membri del Comitato;
- 9)- alle azioni da intentare a sostenere in giudizio;
- 10)- a tutto quanto non sia attribuito alla competenza del Presidente.

ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE

Art. 7 – Il Presidente:

- 1)- rappresenta l'Amministrazione separata dei beni di uso civico dell'ex frazione Malaventre a tutti gli effetti civili ed amministrativi ed ha in giudizio la rappresentanza di essa;
- 2)- convoca il Comitato e dispone l'esecuzione delle delibere da esso adottate;
- 3)- stipula e firma i contratti e tutti gli atti relativi agli interessi dell'amministrazione, mentre i verbali delle sedute del Comitato all'originale, ed i mandati di pagamento dovranno essere firmate in concorso col membro anziano ed il segretario;
- 4)- è autorizzato a firmare quietanze per la riscossione di contributi e somministrazione di rate di mutui;
- 5)- vigila per quanto attiene al buon funzionamento della Amministrazione dei beni separati degli usi civici ed esplica tutte le funzioni demandate al Sindaco in materia di beni patrimoniali comunali.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Art. 8 – Il Comitato viene convocato in sessione ordinaria due volte all'anno in primavera ed in autunno con avviso personale diretto ai membri mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il comitato, sarà convocato, in sessione straordinaria, oltre che su disposizione del Presidente, su richiesta di un terzo dei componenti il comitato stesso.

VALIDITÀ DELLE ADUNANZE E MODALITÀ

Art. 9 – Le Adunanze del Comitato saranno valide con l'intervento di almeno tre membri, compreso il Presidente.

Le deliberazioni del Comitato vengono prese a maggioranza e quando con concernono persone, a voti palesi.

In caso di parità di voti il provvedimento valido adottato è quello votato dalla metà dei membri ivi compreso il Presidente.

RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DEL COMITATO

Art. 10 – Il Comitato per quanto si riferisce alla decadenza dei membri, ai requisiti formali degli atti deliberativi, alla loro efficacia, agli istituti di tutela e controllo dovrà uniformarsi alle disposizioni della legge comunale e provinciale, inoltre è soggetto alla sorveglianza del consiglio comunale, il quale potrà sempre esaminare il suo andamento e rivederne i conti (art. 64 R.D. 26 febbraio 1928, n°332).

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMITATO

Art. 11 – Per il funzionamento amministrativo il Comitato si avvarrà di un segretario, che potrà essere scelto e nominato tra i suoi membri o tra persone estranee, idoneo alla bisogna. I compiti del Segretario sono quelli demandati dalla legge comunale e provinciale al segretario comunale in quanto applicabili.

Art. 12 – Concessione dei terreni in affitto –

Tenuto conto che la funzione del Comitato, nello spirito della Legge 16/6/1927 n.1776 è diretta a predisporre e facilitare il processo di trasformazione degli usi civici, sì da giungere alla loro liquidazione con la concessione dei terreni in enfiteusi agli aventi diritto, le presenti norme regolamentano il regime transitorio di concessione precaria di preselle di terreno in affitto della durata di un triennio rinnovabile a coltivatori diretti residenti nelle frazioni del Comune di Vecchiano con diritto di precedenza a quelli di Malaventre-Bufalina-Migliarino, versanti in stato di bisogno, così come è storicamente venuta a determinare la situazione all'atto della costituzione del Comitato stesso.

CANONE di FITTO

Art. 13 – L'ammontare del canone o dei canoni, non può in nessun caso essere inferiore al carico delle imposte, sovrimposte e tributi su di esso gravanti ed alle spese per la sua amministrazione e sorveglianza più ad una quota di profitto a beneficio degli utenti del diritto di usi civico frazionale, che non potrà essere mai inferiore al reddito del 5% del valore presuntivo, del terreno oggetto di amministrazione.

PUBBLICAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO

Art. 14 – Entro il 30 Giugno di ogni anno il Comitato deve deliberare l'ammontare dei canoni di concessione dei terreni il cui contratto scade il 1 Novembre successivo, determinandoli a secondo della estensione delle preselle e della quantità dei terreni e compilando il ruolo. La deliberazione verrà pubblicata mediante affissione di essa nell'albo comunale e di manifesti in numero sufficiente nelle vie e piazze delle frazioni interessate.

Trascorsi trenta giorni da detta pubblicazione senza che siano stati avanzati reclami da parte degli interessati, i canoni diverranno definitivi.

RECLAMI SUL CANONE DI AFFITTO

Art. 15 – Il reclamo avverso la determinazione dei canoni di concessione dovrà pervenire in lettera raccomandata al Comitato, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione delle deliberazione di cui sopra e dovrà essere sommariamente motivato.

Il Comitato dovrà esaminare a decidere sul reclamo entro i trenta giorni successivi. Il reclamante può chiedere di essere ascoltato personalmente.

La decisione del comitato deve essere motivata, e ha valore definitivo e contro di essa possono essere esperiti i gravami previsti dalla legge nei confronti degli atti amministrativi. Il gravame non sospende la esecuzione.

DURATA DEL FITTO

Art. 16 – Il fitto dovrà coincidere ed avere, per lo meno, la durata della rotazione della coltura agraria che, in via consuetudinaria, è triennale, con inizio dal 1 novembre.

La durata maggiore dovrà calcolarsi in un multiplo di tre.

MODO DI PAGAMENTO DEL CANONE

Art. 17 – il canone di fitto deve essere pagato anticipatamente e non oltre il mese di novembre di ogni anno, mediante versamento dell'intero importo contrattuale nella Tesoreria della Amministrazione separata dei beni di uso civico.

In caso di mancato pagamento nel termine prescritto sarà applicata l'indennità di mora del 6% e verrà riscosso col sistema privilegiato dell'ingiunzione di cui alla legge 14 aprile 1970, n° 639.

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 18 – Il servizio di tesoreria dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico verrà disimpegnato dall'Istituto Bancario e dall'esattore Comunale che disimpegna il servizio di tesoreria del Comune, con le norme che regolano quest'ultimo, in quanto applicabili.

Art. 19 – I titoli di carico per il tesoriere sono costituiti da ordinativi di entrata e di scarico dai mandati di pagamento.

Essi dovranno portare la firma del Presidente, del membro anziano e del Segretario e per le spese, che non siano obbligatorie per legge, come imposte, sovrimeposte e tributi o per contratti, perfezionati amministrativamente, dovranno essere indicati gli estremi delle deliberazioni, adottate dal Comitato e divenute esecutive.

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Art. 20 – Entro il mese di ottobre di ogni anno dovrà essere approvato dal Comitato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo ed entro il mese di giugno quello consuntivo dell'anno precedente.

IL SEGRETARIO DEL COMITATO

Art. 21 – Il Segretario del Comitato dovrà registrare su apposito mastro le partite contabili e tenere apposito giornale di cassa ed il registro degli inventari, che dovrà aggiornare periodicamente, per allegarvi il riassunto in bilancio in modo da poter prevedere il profitto a beneficio degli utenti del diritto di uso civico.

RESPONSABILITÀ DEL COMITATO

Art. 22 – Il Comitato è solidalmente responsabile in proprio dell'andamento finanziario dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico ove per colpa o negligenza si arrechi danno alla Amministrazione, e ciò secondo le norme in materia contenute nella Legge Comunale e Provinciale.

REQUISITI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI TERRENI

Art. 23 – I coltivatori diretti, per avere o mantenere il diritto alla concessione delle preselle di terreno di uso civico, dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a)- Essere coltivatori diretti
- b)- Essere residenti nel Comune di Vecchiano: ed impegnarsi ad osservare le seguenti condizioni:
- c)- Pagare puntualmente il canone di affitto, comprensivo di ogni contributo
- d)- Coltivare il terreno con il lavoro prevalente proprio e dei propri familiari
- e)- Osservare le norme che verranno impartite dal Comitato sia per il regime di utilizzo delle acque per la irrigazione, sia per il miglioramento delle colture.

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Art. 24 – I concessionari che, per mutamento di professione o per mutamento di residenza perdessero i requisiti di cui ai punti a) e b) dell'art. 23 decadranno automaticamente dal diritto alla concessione della presella di terreno.

La decadenza è deliberata dal Comitato su relazione del Presidente, o di uno dei suoi componenti.

MOROSITÀ

Art. 25 – I concessionari che si renderanno morosi al pagamento dei canoni dovranno essere diffidati una prima volta dopo tre mesi con lettera del Presidente, e con approvazione di una penale pari al 5% dell'intero canone dovuto. Trascorsi infruttuosamente altre tre mesi dovranno essere diffidati con deliberazione del Comitato e con applicazione di una penale pari al 10% dell'intero canone. Trascorsi infruttuosamente altri tre mesi, con deliberazione del Comitato il concessionario moroso verrà dichiarato decaduto dalla concessione, salvo sempre l'obbligo del pagamento del canone scaduto e delle penali come sopra stabilite.

DIVIETO DI SUBAFFITTO

Art. 26 – I concessionari che subaffittino il terreno, o lo facciano coltivare da salariati, o siano inosservanti alle norme impartite dal Comitato di cui al punto e) dell'art. 23, dovranno essere diffidati con lettera del Presidente e, in caso di persistenza o di grave violazione, su deliberazione motivata dal Comitato, dichiarati decaduti dalla concessione.

RECLAMI SULLE REVOCHE DELLE CONCESSIONI

Art. 27 – Contro ogni deliberazione di revoca della concessione è ammesso reclamo, da presentarsi dall'interessato al Comitato per lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Comitato, sentito, ove ne faccia richiesta, il reclamante, decide sul reclamo in via definitiva.

La decisione dovrà essere emessa entro sessanta giorni dalla presentazione del reclamo. Contro le decisioni del Comitato possono essere assunti gravami previsti dalla legge nei confronti degli atti amministrativi. Il gravame non sospende la esecuzione.

RIASSEGNAZIONE

Art. 28 – Le preselle di terreno rimaste libere per abbandono o recesso volontario da parte dei concessionari, o per perdita o per revoca della concessione dovranno essere assegnate ad altri Coltivatori Diretti.

Ad ogni riunione del Comitato il Presidente è tenuto a comunicare quali preselle siano rese libere. Copia della comunicazione dovrà essere affissa all'albo Comunale, con invito alle famiglie di coltivatori diretti residenti nelle frazioni di cui all'art. 15 che non abbiano altre preselle di terreno di uso civico in concessione, a presentare domanda. Sulle domande presentate il Comitato, alla prima riunione successiva, decide l'assegnazione dando la preferenza ai richiedenti più bisognosi.

CALORIE

Art. 29 – In ogni caso di cessazione, sia per recesso volontario; che per morte, o per decadenza o per revoca della concessione, il subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario cessato il valore delle calorie. Qualora tra gli interessati sorga divergenza, il valore verrà determinato, previo accertamento, del Comitato, che decide in via definitiva.

PROFITTO DELLA GESTIONE E SUA DESTINAZIONE

Art. 30 – La quota di profitto, prevista dall'art.13, e che dovrà avere apposita allocazione nel bilancio di previsione, dovrà essere destinata, con apposite deliberazioni del Comitato,

- a)- A colmare eventuali spareggi di bilancio
- b)- Ad effettuare lavori di utilità generale per gli utenti dai terreni di uso civico
- c)- Ad effettuare lavori di miglioramento fondiario dei terreni di uso civico

LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

Art. 31 – Secondo lo spirito e la lettera della Legge 16 Giugno 1927 n. 278, il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Malaventre interesserà il Commissariato Regionale per gli usi civici di Roma affinché si giunga, secondo le linee programmatiche stabilite nella citata legge, alla definitiva liquidazione degli usi civici di Malaventre, mediante la definitiva assegnazione di essi in enfiteusi a coltivatori diretti.

AFFITTI A PUBBLICI INCANTI

Art. 32 – Qualora, nel perdurare della attuale transitoria situazione di concessione a titolo precario in attesa della liquidazione degli usi civici, alcune preselle di terreno risultino non potute assegnare a coltivatori diretti per mancanza di requisiti richiesti dall'art. 23, esse potranno essere cedute in affitto, mediante pubblico incanto, osservando le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

In tale caso, l'affitto determinato in base ai criteri di cui agli articoli 13-14 costituirà il canone base minimo per il pubblico incanto. Gli affittuari che, in base a tale pubblico incanto, otterranno in affitto una o più preselle di terreno, saranno esonerati dai requisiti di residenza nel Comune di Vecchiano, della qualifica di coltivatore diretto e dalla condizione di coltivare il terreno con il lavoro prevalente proprio e dei propri familiari.

DIVERSA DESTINAZIONE ED ALIENABILITÀ DEL TERRENO

Art. 33 – Qualora vi siano preselle non potute assegnare, e il pubblico incanto dovesse andare deserto nel primo e nel secondo esperimento di gara, e qualora non si trovasse da affittare detti terreni neppure a trattativa privata a canone conveniente, e l'Amministrazione di essi dovesse risultare comunque passiva, il Comitato dovrà chiedere, con deliberazione motivata, le prescritte autorizzazioni perché a detti terreni venga cambiata la destinazione e siano alienati a sensi del combinato disposto dell'art.12 Legge 16/6/1927 n. 1766 e dell'art. 39 del Regolamento 26/2/1928 n. 332.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 – Le presenti norme, per quanto riguardano il fitto del terreno, entreranno in vigore con l'inizio dell'annata agraria 1971-1972.

Per il ricupero dei fitti, già scaduti, degli anni agrari 1968-1969 e 1970-1971 si applicherà la procedura adottata dal Comune sino all'annata agraria 1967-1968, come risulta dalla delibera n. 25 del 1 gennaio 1968, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 16 maggio 1968 al n. 1407/1951, Div. 2°.